

## *Circolari per la clientela*

**Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi  
- Invio all' Agenzia delle Entrate dei dati  
relativi alle rette degli asili nido e alle  
erogazioni liberali**

## **1 PREMESSA**

In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, con due DM 30.1.2018 (pubblicati sulla *G.U.* 6.2.2018 n. 30) sono state previste nuove comunicazioni di dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, da utilizzare per implementare la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, è stata prevista la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate anche dei dati riguardanti:

- le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido, in via obbligatoria e a regime;
- le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e di altri soggetti, in via sperimentale e facoltativa.

## **2 DECORRENZA**

Le nuove comunicazioni si applicano a partire dai dati relativi al 2017, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF, da rendere disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 16.4.2018.

## **3 TERMINE DI INVIO**

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

Per i dati relativi al 2017, la scadenza è quindi il 28.2.2018.

## **4 COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE RETTE DEGLI ASILI NIDO**

### **4.1 SOGGETTI OBBLIGATI**

La comunicazione dei dati relativi alle rette riguarda gli asili nido di cui all'art. 70 della L. 28.12.2001 n. 448:

- cioè le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- pubblici e privati.

#### ***Rette versate a soggetti diversi dagli asili nido***

Qualora le rette siano versate a soggetti diversi dagli asili nido, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate va effettuata da parte dei soggetti che ricevono i pagamenti delle rette.

### **4.2 DATI DELLE RETTE DA COMUNICARE**

Tali soggetti devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute:

- per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'art. 1 co. 630 della L. 27.12.2006 n. 296;
- dai genitori nell'anno precedente, a partire dall'anno 2017;
- con riferimento a ciascun figlio iscritto;
- che costituiscono oneri detraibili ai fini IRPEF.

### **4.3 COMUNICAZIONE DEI DATI DEI RIMBORSI DELLE RETTE**

La trasmissione, da parte degli asili nido e di altri soggetti, riguarda anche i dati dei rimborsi delle rette:

- erogati nell'anno precedente;
- con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido;
- con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del DPR 322/98, tipicamente i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti e indicati nella Certificazione Unica, in quanto già oggetto di invio telematico all'Agenzia delle Entrate

## **5 COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE EROGAZIONI LIBERALI**

### **5.1 SOGGETTI INTERESSATI**

La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute riguarda:

- le ONLUS, di cui all'art. 10 co. 1, 8 e 9 del DLgs. 460/97;
- le associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 7 della L. 383/2000;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al DLgs. 42/2004;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM (si veda, da ultimo, il DPCM 12.10.2016).

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali si applica:

- con riferimento ai dati relativi agli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019;
- in via sperimentale e facoltativa.

#### ***Riforma della disciplina del Terzo settore***

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (dall'anno 2018 per i soggetti "solarì"), si applicano le nuove disposizioni previste dall'art. 83 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) in relazione alle erogazioni effettuate nei confronti:

- delle ONLUS di cui all'art. 10 del DLgs. 460/97, iscritte negli appositi registri;
- delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 11.8.91 n. 266;
- delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. 383/2000.

### **5.2 DATI DELLE EROGAZIONI LIBERALI DA COMUNICARE**

La comunicazione riguarda l'ammontare delle erogazioni liberali:

- in denaro (sono quindi escluse le erogazioni liberali in natura);
- ricevute nell'anno precedente da persone fisiche, che costituiscono per i soggetti eroganti oneri detraibili o deducibili ai fini IRPEF (sono quindi escluse le erogazioni ricevute da società ed enti);
- effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

### **5.3 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE EROGAZIONI LIBERALI RIMBORSATE**

La trasmissione, da parte dei suddetti soggetti, riguarda anche i dati delle erogazioni liberali:

- restituite nell'anno precedente;
- con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.

#### **5.4 TERMINE DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE**

In relazione alla comunicazione delle erogazioni liberali, al termine del periodo di sperimentazione saranno verificati i risultati ottenuti e, con successivo decreto, saranno individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni d'imposta.

### **6 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni relative alle rette degli asili nido e alle erogazioni liberali saranno stabilite con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

#### ***Specifiche tecniche***

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili le bozze delle specifiche tecniche.

### **7 REGIME SANZIONATORIO**

Ai sensi dell'art. 3 co. 5-*bis* del DLgs. 175/2014, l'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000,00 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

#### **7.1 PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO**

Il successivo co. 5-*ter* dell'art. 3 del DLgs. 175/2014 stabilisce però che, per il primo anno di applicazione dell'obbligo, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:

- di "*lieve tardività*" nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, "*se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata*".

Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni relative al 2017 riguardanti le rette degli asili nido, da trasmettere, in regime obbligatorio, entro il 28.2.2018.

#### **7.2 INVIO FACOLTATIVO E SPERIMENTALE DEI DATI RELATIVI ALLE EROGAZIONI LIBERALI**

Considerata invece la sperimentality (e facoltatività) dell'adempimento riguardante la comunicazione dei dati delle erogazioni liberali, è stato stabilito che non sono applicabili le suddette sanzioni di cui all'art. 3 co. 5-*bis* del DLgs. 175/2014, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

#### **7.3 CORREZIONE DEI DATI TRASMESSI**

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.